



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46/2012
del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - Aumento detrazione per l'anno d'imposta 2013 e conferma aliquote.

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di dicembre (20.12.2012) alle ore 16.00 nella sala Consiliare di Torbole, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PRESENTI		ASSENTI	
		giustificati	ingiustificati
Civettini Luca			
Bertoldi Roberta			
Martinelli Alberto			
Mazzoldi Orlando			
Stefenelli Norma		X	
Rosà Lorenzo			
Boretto Lorenzo			
Miorelli Andrea			
Civettini Valentina			
Benolli Luca			
Tonelli Eraldo			
Masato Luigi	(Entra al punto n. 7 dell'O.d.g.)	X	
Tonelli Silvio			
Morandi Gianni			
Vicentini Giovanni			

Assiste il Segretario comunale Guella Alda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dottor Luca Civettini nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - Aumento detrazione per l'anno d'imposta 2013 e conferma aliquote.

Ricordato:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

- Gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011 istituiscono dunque una nuova fattispecie impositiva denominata imposta municipale propria, in acronimo I.MU.P., a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili, nota come I.C.I. introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

- In analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 504/92, cui sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge;

- Le aliquote per il calcolo dell'imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.

Evidenziato che:

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

- con deliberazione consiliare n. 31/2012 dd. 17.10.2012 è stato quindi approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina e l'istituzione dell'IMUP, adottato in sostituzione del precedente regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione consiliare n. 9/2012 di data 29.03.2012;

Richiamata ora integralmente la propria precedente deliberazione n. 10/2012 di data 29.03.2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni IMUP per l'anno di imposta 2012:

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → **0,4 per cento**;
- Aliquota ordinaria → **0,783 per cento** per i restanti immobili;
- Aliquota → **0,9 per cento** per le aree fabbricabili;
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;

- **Euro 220,00** (duecentoventi) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
- la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 220,00;

Ricordato che in data 27 gennaio 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa integrativo in materia di Finanza Locale per il 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali che ha recepito le novità normative statali (D.L. n. 201 dd. 6 dicembre 2011, come convertito dalla L. n. 214 dd. 22.12.2011) che introduce importanti modifica al quadro delle entrate tributarie locali con l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lvo n. 23/2011, e provinciali;

Ritenuto quindi necessario, stante la stabilizzazione del quadro normativo ed applicativo, adottare ora i provvedimenti in materia tributaria come sopra illustrato;

Ritenuto in particolare di confermare le aliquote già stabilite per il 2012 e di aumentare, contestualmente, la detrazione per abitazione principale da € 220,00 ad € 250,00, al fine di ridurre la pressione fiscale;

Ricordato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Economico-Finanziario e ritenutola meritevole di adozione;

Premesso quanto sopra;

Preso atto della disciplina legislativa e regolamentare in materia di applicazione dell'imposta municipale propria;

Attesa l'esigenza di confermare le aliquote sulle quali configurare l'imposta dovuta, alla luce dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Precisato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare:

– le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede espressamente che sia riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota base dello 0,76 per mille;

– le disposizioni di cui al comma 17 del citato articolo 13, le quali stabiliscono che “le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio”;

Richiamato ancora una volta il protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27.01.2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, il quale espressamente richiama l'obbligo di legge, ex art. 13, comma 17 del decreto citato, della riserva allo stato a mezzo compensazione sui saldi provinciali del maggior gettito IMUP 2012 rispetto al gettito ICI 2011, “al fine di poter disporre di un importo da applicare ai trasferimenti della finanza locale 2012, allo scopo di procedere alle manovre di riduzione del trasferimento stesso (in specie e valore sul Fondo perequativo)”, così da consentire che a tutti i comuni sia garantita l'invarianza delle risorse derivanti dal gettito IMUP 2012 e dal fondo perequativo 2012 rispetto a quelle derivanti dal gettito ICI 2011 e dal fondo perequativo 2011 al netto delle risorse già calcolate in sede di protocollo d'intesa 2012 e delle ulteriori decurtazioni richieste per il concorso al risanamento della finanza pubblica;

Ribadito dunque di confermare le aliquote già stabilite con deliberazione consiliare n. 10/2012 dd. 29.03.2012 ovvero lo 0,783% quale aliquota ordinaria, nonché le aliquote standard fissate pari allo 0,2% per i fabbricati strumentali all'attività agricola, allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, allo 0,783% per i restanti immobili ad esclusione delle aree fabbricabili per le quali si intende confermare l'elevazione allo 0,9% dell'aliquota corrispondente;

Ritenuto inoltre di **elevare la detrazione per abitazione principale ad € 250,00**, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

Dato atto quindi che con la manovra in esame, pur comportando la stessa un minor gettito di stimati € 20.000,00, vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio;

Ricordato infine che per effetto dell'art. 6 comma 1 lett.b) del Regolamento in materia di IMUP, recentemente approvato, sono assimilate ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.M.U.P.;

Visto il Decreto legge del 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L:

- responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Elisabetta Pegoretti in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

- responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Elisabetta Pegoretti in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Tonelli Eraldo, Tonelli Silvio, Vicentini Giovanni e Morandi Gianni) ed astenuti n. 0 su n. 13 presenti, espressi per alzata di mano e con l'assistenza dei due scrutatori signori Tonelli Silvio e Vicentini Giovanni, nominati all'inizio di seduta

d e l i b e r a

1. per le ragioni di cui in premessa di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2013:

- **Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;**
- **Aliquota ordinaria → 0,783 per cento per i restanti immobili;**
- **Aliquota → 0,9 per cento per le aree fabbricabili;**
- **Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;**

2. di precisare che l'aliquota ordinaria viene determinata nella misura dello 0,783 per cento, come stabilito al punto 1) che precede;

3. di determinare nell'importo di **Euro 250,00 (duecentocinquanta) la detrazione** per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di determinare nell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:

- Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;

5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 250,00;
6. di dare atto quindi che le aliquote e detrazioni IMUP di cui ai punti che precedono e come riepilogate nel prospetto che segue decorrono dal **1° gennaio 2013**:

I.MU.P. ANNO 2013

Aliquota ordinaria	0,783 %
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,4 %
Aliquota per aree fabbricabili	0,9 %
Detrazione per: - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata; - immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale	Euro 250,00 Euro 250,00 Euro 250,00 Euro 250,00 Euro 250,00 Euro 250,00
Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 in aggiunta alla detrazione di base di Euro 250,00;	Euro 50,00 per ciascun figlio

7. di dare atto inoltre che con l'adozione delle aliquote sopraindicate viene garantito l'equilibrio di bilancio;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. Approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il responsabile dei Servizi Economico-Finanziari provvederà all'esecuzione del presente provvedimento

Al servizio e agli uffici sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento:

- Servizi Attività Economiche
- Servizi Tecnici Gestionali
- Servizi Generali

Proposta: Dr2012-046

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Luca Civettini

IL SEGRETARIO
Guella Alda

RAGIONERIA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e dell'art. 15 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione/prenotazione al Tit. █████ - Funz. █████ - Serv. █████ - Int. █████ / cap. █████ competenza/residui del Bilancio █████.

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 – 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPREg 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.12.2012 all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: www.albotelematicotn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 07.01.2013.

Il Segretario
Guella Alda

iv